

LA RICORRENTE PROSPETTIVA DI RIFORMA DELLA COSTITUZIONE*

di Orlando Roselli**

1. Quando il prof. Maurizio Malo mi ha telefonato, per dirmi della Sua graditissima intenzione di presentare il volumetto edito da Passigli Editori su *Riforme costituzionali. Alla ricerca di una strategia riformatrice condivisa*, insieme ad altro libro edito dalla stessa Casa editrice con le proposte di ASTRID in tema di riforma della forma di governo, ho pensato che tra noi c'è una qualche forma di telepatia.

La mia scelta di pubblicare con la Passigli Editori non è stata una scelta casuale. L'editore è uno scienziato della politica ben consapevole della complessità che lega dinamiche sociali e fattuali, conformazione del sistema politico ed assetti costituzionali e con la scelta dell'editore volevo mettere in rilievo che le mie considerazioni muovevano proprio da tale complessità. Anche la proposta di riforma costituzionale di 34 costituzionalisti e politologi, alla quale in modo significativo ha contribuito il prof. Stefano Passigli, muove dalla necessaria consapevolezza di una tale complessità.

Così questo incontro, offerto dalla sensibilità del prof. Malo, rappresenta per me un'occasione importantissima di confronto. Per certi aspetti la possibilità di andare oltre a considerazioni (dalle quali peraltro necessariamente muoverò) che mi hanno impegnato in questi mesi.

Una precisazione: nel mio libricino si parla solo in modo incidentale dei progetti di riforma costituzionale.

Il libro ha finito di essere stampato nel novembre del 2023, ma è stato finito di scrivere tra fine febbraio/primi di marzo di tale anno, quindi quando i progetti di riforma costituzionale di cui ora si discute erano a livello embrionale.

Ma la ragione della scelta di non concentrare l'attenzione sul merito dei progetti non risiede in questo, ma da una valutazione che mi rende, nel contesto del dibattito sulle riforme costituzionali, un irregolare.

Muovo infatti dalla convinzione che di alcune grandi riforme il Paese abbia bisogno, ma che la strada necessaria per pervenire ad esse imponga «preventivamente» l'elaborazione di una strategia riformatrice condivisa.

Altrimenti, il rischio è una coazione a ripetere pluridecennali contrapposizioni e tentativi infruttuosi. Rischio che si va, con il passare del tempo, ancora una volta manifestando.

Il porre il problema della necessaria elaborazione di una comune strategia riformatrice prima o poi dovrà farsi strada. Tanto più ci allontaniamo da una tale prospettiva, tanto più emergerà una tale necessità.

Sia ben chiaro: la prospettiva della ricerca di una strategia riformatrice condivisa non poggia su labili buone intenzioni: si avvale di tre «leve di Archimede»: la prima, il Paese

* Si tratta della relazione, di cui mantengo il tono colloquiale, tenuta nell'ambito dell'incontro su *La ricorrente prospettiva di riforma della Costituzione* del 16 maggio 2024, promosso nell'ambito delle iniziative per il Centenario della istituzione di Scienze Politiche nell'Università di Padova.

L'incontro è stato ideato dal prof. Maurizio Malo, a partire dalla contemporanea presentazione di due volumi: quello del Gruppo ASTRID, coordinato da S. Passigli ed altri, *Costituzione quale riforma? La proposta del Governo e la possibile alternativa*, Firenze, 2024 e quello di cui sono autore, O. Roselli, *Riforme costituzionali. Alla ricerca di una strategia riformatrice condivisa*, Firenze, 2023.

** Già Professore Ordinario di Istituzioni di diritto pubblico – Università di Firenze.

non può continuare a lungo nell'eludere le inadeguatezze, aporie e contraddizioni del nostro sistema politico-istituzionale; la seconda, è interesse delle opposizioni il confronto, altrimenti non avranno voce in capitolo; la terza, è nell'interesse della maggioranza pervenire ad una condivisione, pena il rischio di vedersi fermare dall'esito non confermativo del referendum di cui all'art. 138 Cost., ritornando, come nel gioco dell'oca, al punto di partenza (ed è una casella di decenni fa) e pagare così un prezzo politico altissimo (l'eventuale rigetto referendario avverrebbe temporalmente vicino alla fine della legislatura).

2. Il porsi il problema preliminare di un'impostazione capace di elaborare una strategia riformatrice condivisa in tema di riforme costituzionali «comporta scelte metodologiche chiare», riassumibili in cinque pilastri: il primo, muovere dall'analisi disincantata delle ragioni strutturali che rendono inadeguato il sistema politico-istituzionale, di fronte alle metamorfosi sociali e fattuali che attraversano le società contemporanee; il secondo, procedere a partire non da modelli predefiniti ma dai problemi irrisolti; il terzo, distinguere con chiarezza i profili attinenti alla costituzionalità/incostituzionalità da quelli attinenti al merito; il quarto, avere ben chiare non solo le potenzialità dello strumentario giuridico, ma anche dei suoi limiti, ché, e mi sento di dire fortunatamente, la riforma del sistema politico-istituzionale non può derivare da mere logiche d'imperio normativo, di ingegneria costituzionale, «ma da un percorso molto più complesso di ricostruzione del rapporto tra la società e le sue istituzioni»; il quinto pilastro, operare per favorire un mutamento di clima politico che predisponga non allo sventolio di bandiere ed all'erigere barricate, ma a favorire una corsia preferenziale per alcune grandi riforme di struttura su cui è possibile pervenire a condivisione perché a «basso tasso di conflittualità politica».

3. Muovo da quest'ultimo profilo.

Partendo da una duplice considerazione: da un lato, e su questo ha scritto pagine convincenti Enzo Cheli, la forma di governo parlamentare razionalizzata ha dato un rendimento positivo, un contributo fondamentale allo sviluppo democratico del Paese. Ma, dall'altro, non possiamo esimerci dal constatare che la progressiva perdita di centralità del Parlamento data da molto tempo. Precede la stessa Commissione Bozzi del 1983: della crisi della centralità del Parlamento la dottrina costituzionalistica più avvertita ne inizia a parlare all'inizio degli anni '60 come fenomeno che interessa non solo il nostro Paese. Si tratta di un processo che si è andato accentuando nei decenni, sia pur conoscendo alti e bassi.

Dal punto di vista istituzionale l'indebolimento della centralità del Parlamento si è manifestato e si manifesta con un uso improprio della decretazione d'urgenza (che la sentenza della Corte costituzionale 360/1996 ha solo parzialmente contenuto); l'atrofia dei principi e criteri direttivi contenuti nelle leggi delega; l'uso dei regolamenti parlamentari per contenere e non valorizzare il confronto politico; la frequente apposizione della fiducia su proposte di legge; l'approvazione delle leggi di bilancio da anni adottate con procedure formalmente costituzionali ma materialmente incostituzionali, ché è incontestabile che in alcuni passaggi della procedura (come quello relativo all'approvazione del maxiemendamento) ai Parlamentari non è dato il tempo di averne ragionevole cognizione.

La stessa rielezione, non ricercata, dei Presidenti Napolitano e Mattarella è costituzionalmente legittima, ma disarmonica rispetto all'impianto costituzionale.

Il permanere di queste contraddizioni ed aporie porta al paradosso di una forma di

governo «parlamentare» in cui viene meno la propria ragion d'essere: la centralità del Parlamento e questo si verifica a «prescindere» dal colore politico dei Governi: di centrodestra, centrosinistra o c.d. governi tecnici.

La riprova che siamo in presenza di difficoltà «sistemiche» nel funzionamento della forma di governo.

Porsi il problema di un rafforzamento di efficienza e recupero di prestigio del Parlamento (e più complessivamente dell'incisività dei meccanismi di decisione politica) si rende dunque ineludibile, perché il progressivo accentuarsi delle «patologie» istituzionali, oltre un certo limite, potrebbe produrre diverse contrapposte concezioni di legittimazione costituzionale dei processi di indirizzo politico.

Una strategia, a tal fine, potrebbe essere rappresentata dal superamento dell'attuale bicameralismo indifferenziato: una vera contraddizione in termini. Il bicameralismo si giustifica se vi è necessità di far convivere due diversi processi di rappresentanza politica (o, comunque, di differenziazione delle funzioni) non la loro mera duplicazione.

Il superamento di una tale aporia istituzionale incontra dunque due possibilità: o la differenziazione, per composizione e/o per competenze, tra i due rami del Parlamento, ovvero la previsione di un Parlamento monocamerale.

Ho espresso la mia preferenza per la seconda opzione, mentre nel progetto di ASTRID si propende per la prima con la previsione dell'estensione delle funzioni del Parlamento in seduta comune e la realizzazione di quello che viene definito «un bicameralismo procedurale»¹.

La mia preferenza per il monocameralismo muove dalla considerazione che un sistema bicamerale si giustifica solo se la distinzione di composizione e/o di funzioni delle Camere corrisponde ad esigenze di funzionamento del sistema politico-istituzionale e «non produca problemi e conflittualità indotte dalle stesse differenziazioni».

La proposta di un «bicameralismo procedurale» contenuta nel progetto di ASTRID mi sembra non sia esente da una complessità che potrebbe essere produttrice di conflittualità, sotto più di un profilo (non posso qui entrare nel dettaglio), mi limito solo a constatare che, significativamente, nel progetto si sente la necessità di prevedere «una 'Commissione di conciliazione legislativa', incaricata di risolvere le eventuali controversie fra i due rami del Parlamento»² e che funzioni para giurisdizionali attribuite ad un organo politico non necessariamente conducono al venir meno di una conflittualità che attiene a diverse valutazioni politiche.

Non è del tutto chiaro che cosa si intenda, al fine del necessario rafforzamento dei «poteri di controllo» del Parlamento sul Governo, l'eventuale costituzione di un «organismo indipendente dotato di poteri anche ispettivi», al fine di «valutazione delle politiche pubbliche, di verifica dell'attuazione e degli effetti delle riforme» (funzione in alternativa attribuita ad «una Corte dei Conti potenziata nelle risorse anche professionali»)³. Scritto così sembrerebbe porre il Parlamento sotto un controllo tecnocratico («l'organismo indipendente») od attribuire alla Corte dei Conti valutazioni non di legittimità e controllo contabile (certamente queste da potenziare) ma di valutazione latamente (se non inevitabilmente) politica.

Discorso diverso sarebbe quello del fortissimo potenziamento delle strutture di supporto all'attività dei singoli parlamentari, dei gruppi, delle commissioni, delle giunte, del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza.

¹ Astrid, *Costituzione quale riforma? La proposta del Governo e la possibile alternativa*, Firenze, 2024, 86 ss.

² *Ibidem*, 88.

³ *Ibidem*.

Sulle ricadute in termini di potenziamento delle capacità decisionali del Parlamento monocamerale (che assommi il numero dei Parlamentari delle attuali due Assemblee) ho dettagliatamente argomentato ed al mio libricino, per esigenze di tempo, mi permetto di rinviare. Qui aggiungo che trovo molto pertinente la sottolineatura di un potenziamento della commissione affari regionali operata nel progetto di ASTRID⁴, che anzi va ulteriormente approfondita e precisata, tanto più si opti per il monocameralismo.

Con riferimento alla proposta di ASTRID, in tema di forma di governo, trovo che presenti, da un lato, una rilevante forza argomentativa, dall'altro, corra il rischio di indebolirsi per un ultroneo non necessario argomentare.

Vengo al punto di forza del progetto. Dopo avere in modo serrato criticato quello governativo, nondimeno (ecco il punto di forza!), non elude le questioni da esso sollevate, ma offre soluzioni alternative che mirano alla stabilità politica, che include *anche* il rafforzamento dell'esecutivo e del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Di più: da questi profili muove la proposta, con l'ipotesi della «sfiducia costruttiva»; la «parlamentarizzazione delle crisi di governo»; la nomina da parte del Presidente della Repubblica del «solo» Presidente del Consiglio che si presenterebbe in Parlamento per ottenere la fiducia e poi «i ministri verrebbero nominati dal Capo dello Stato su proposta del Presidente del Consiglio ormai nella pienezza dei suoi poteri e della sua legittimazione politica. Con ciò si rafforzerebbe il ruolo del premier nei confronti della compagine di governo»⁵; forse si potrebbe essere più coraggiosi nell'attribuire al Presidente del Consiglio non solo la proposta al Presidente della Repubblica, ma il potere stesso di revoca dei Ministri⁶. Inoltre, nel progetto di ASTRID si parla, tra l'altro, di «costituzionalizzare il potere di direttiva» del Presidente del Consiglio; di attribuirgli il potere «di ottenere da Ciascuna Camera che provvedimenti rilevanti ai fini dell'attuazione del programma di governo siano discussi e votati entro un termine certo e ragionevolmente contenuto»⁷.

Il progetto di ASTRID si esprime a favore della forma di governo parlamentare e di un sistema elettorale proporzionale con soglie (elevate) di sbarramento, dopo non avere eluso le altre esigenze di rafforzamento dell'esecutivo e della sua stabilità. In un progetto che veda in parallelo i due momenti, del contemporaneo rafforzamento dell'esecutivo e del Parlamento (e, con riferimento a quest'ultimo, prevederei anche uno statuto delle minoranze che ne valorizzi il ruolo).

Ecco, nella costruzione di una strategia condivisa, porrei l'accento sulla parte propositiva della riflessione di ASTRID.

Vengo ora ad un ultroneo argomentare che non porta nulla al mulino della proposta. La sensazione (e forse non è solo una sensazione) è che si finisca per sostenere che forma di governo parlamentare e sistema elettorale proporzionale siano non le ipotesi migliori nel merito, nel contesto storicamente dato, ma le sole costituzionalmente legittime. Una tale eventuale posizione, che sembrerebbe voler blindare tali ipotesi, finirebbe in realtà per indebolirle, richiederebbe poter sostenere che i sistemi liberaldemocratici presentino un tasso di democraticità minore nelle ipotesi in cui fossero operate scelte diverse in tema di forma di governo e/o di sistema elettorale.

Sottrarrebbe elasticità alla nostra Costituzione, indebolendone la funzione in contesti in cui si presentasse la necessità di scelte diverse.

⁴ *Ibidem*.

⁵ *Ibidem*, 68-69.

⁶ *Ibidem*, 72.

⁷ *Ibidem*, 72-73.

4. La proposta del Governo si fonda, a mio avviso, su di un equivoco di fondo: quello di pensare di dare soluzioni a problemi attinenti alle dinamiche politiche pretendendo di imbrigliarle in vincoli giuridici.

L'esito potrebbe essere di menomare i meccanismi di elasticità di cui un sistema politico-istituzionale necessita (indebolendo così proprio la capacità decisionale della politica).

Inoltre, la battaglia che finirebbe per intestarsi il Governo ha del paradossale masochismo: non ne ha necessità immediata, perché la sua stabilità dipende dagli equilibri interni alla maggioranza e dalle difficoltà di analisi, progettuali e di alleanze delle opposizioni.

Uno scontro referendario sarebbe, più che nel merito delle proposte, un «giudizio di Dio» sul Governo capace di coalizzare tutti i suoi compositi avversari, che sommati rappresentano elettoralmente la maggioranza del Paese: il mettere in conto l'eventualità di un suicidio politico.

Ma l'immobilismo comporterebbe anche un mantenere in essere tutte le contraddizioni di funzionamento della nostra forma di governo.

Ancora una volta insisto sino al testardo sfinimento: al Paese servono riforme; il condividerle rafforzerebbe la credibilità delle forze politiche: di quelle di opposizione, perché potrebbero intestarsi il merito di avervi contribuito con proposte capaci di attenuare e non aggravare i problemi; di quelle di maggioranza, dimostrando la capacità di confrontarsi con i problemi oltre, se necessario, le iniziali posizioni.

Le riforme costituzionali rappresenterebbero così l'occasione di un forte recupero di credibilità nei confronti dell'opinione pubblica e testimonianza a livello sovranazionale, internazionale e dei mercati della capacità del sistema politico-istituzionale di riformarsi.

Al relativo retroterra culturale non serve Carl Schmitt, serve Karl Popper.

Le categorie della politica del primo, che le forze politiche scimmiettano goffamente, vanno demistificate della pretesa scientificità: corrispondono alla ideologia antipluralistica della società, della politica, dell'ordinamento giuridico e dello Stato del suo autore⁸.

Proprio l'opposto di ciò di cui hanno bisogno le società contemporanee, proprio perché sempre più disomogenee hanno necessità di recuperare ambiti di condivisione.

Sia ben chiaro, alla condivisione si può giungere, talora si deve giungere, attraverso la valorizzazione del conflitto, ma di una conflittualità qualitativamente diversa dall'apodittismo dilagante, una «conflittualità propositiva», che non significa conflittualità attenuata, ma capace di prospettare soluzioni.

5. Sono tante le suggestioni del progetto di ASTRID, che a fatica mi sottraggo alla tentazione di riprenderne temi e proposte. Spero sia possibile farlo in altra occasione.

Ma in questa sede mi preme argomentare sulle potenzialità di un percorso riformatore condiviso.

Riprendo il tema proprio da un ambito, quello dell'amministrazione della giustizia, in cui forti sono le contrapposizioni e quindi più difficile costruire una fattiva strategia riformatrice.

Il pianeta giustizia radica la propria crisi nella contemporanea complessità del funzionamento della organizzazione degli apparati preposti e, soprattutto, nelle metamorfosi sociali e fattuali che si riflettono «nei processi di strutturazione» di ciò che

⁸ Si v. il bel saggio di P. Costa, *Il 'pluralismo' politico giuridico: una mappa storico concettuale*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 50, 2021, Tomo I, *passim* (consultabile anche *online*).

definiamo «diritto».

In conseguenza di questo secondo profilo si annidano le ragioni profonde, non occasionali, della tensione fra politica e magistratura, su cui la riflessione non solo politica ma anche scientifica è gravemente deficitaria.

5.1. Ma, per intanto, una strategia riformatrice può trovare condivisione in riforme non costituzionali, ma dall'impatto notevolissimo sulla tutela dei diritti, la stessa tenuta civile, economica e politica del Paese.

Mi riferisco alla mancata risoluzione dei problemi organizzativi, gestionali e funzionali dell'amministrazione della giustizia e della formazione delle molteplici professionalità coinvolte, che, beninteso non certo da soli, si riflettono in modo significativo su di una inaccettabile durata dei processi. Durata che lede i diritti fondamentali di libertà delle persone; danneggia gravemente il sistema economico; prolunga ed amplifica, quando coinvolte sono questioni di rilievo politico, una conflittualità che si riflette, danneggiandolo, nel sistema politico-istituzionale.

Neppure sulla risoluzione dei relativi problemi, che pur di per sé sono «a bassa conflittualità politica», il sistema riesce a convergere: forse la ragione è che l'impegno necessario anche in termini di duraturo imponente onere finanziario non è indolore, perché distrae risorse da altri impieghi di più immediata convenienza politica.

Ma è proprio la mancanza di un dividendo politico immediato che evidenzia come per realizzare questi obiettivi si renda necessario farsi carico comune di incombenze che sono nell'interesse non di una parte, ma del Paese intero.

5.2. Ma vengo ora al cuore delle ragioni della conflittualità tra politica e magistratura. Qui le difficoltà che si incontrano sono ben più complesse di quelle che derivano dai problemi di cui si è sopra parlato.

Derivano dalle metamorfosi che investono le nostre società: parlo di metamorfosi, non di mere trasformazioni, stanno mutando i paradigmi di riferimento, la cui cifra, anche dal punto di vista ordinamentale, non è la pretesa certezza, ma l'incertezza; non la stabilità, ma la instabilità delle relazioni sociali, la disomogeneità, la progressiva geometrica complessità, l'accelerazione dei mutamenti.

Questo si riflette sugli stessi caratteri degli ordinamenti giuridici contemporanei e quindi sul ruolo e sul rapporto di politica e giurisdizione nella loro costruzione, ben oltre le pretese di impunità di qualche politico e l'agire di qualche magistrato fellone.

La ragione di fondo, di una conflittualità che è intensa ed esasperata in alcune democrazie ben più che nel nostro Paese, è che si vanno modificando gli equilibri relativi ai processi di strutturazione della giuridicità, con l'asse che tende sempre di più a spostarsi dal momento della statuizione degli enunciati normativi (quindi dal potere politico) al momento della loro interpretazione/applicazione (a favore quindi del potere giurisdizionale, degli apparati amministrativi, degli stessi giuristi ed operatori del diritto). Si tratta di dinamiche non ricercate dalla giurisdizione, credo anzi che gran parte dei magistrati, specie quelli giudicanti, farebbero volentieri a meno di un sovrappiù di ruolo che li carica di difficoltà e responsabilità.

Si tratta di un fenomeno in parte già studiato negli anni '30 del Novecento da Tullio Ascarelli, come caratteristica delle epoche di transizione dove l'interprete è chiamato, scriveva, da fare da ponte tra la disposizione ed una realtà in mutamento.

Ma oggi il fenomeno si è andato accentuando e trasformandosi in carattere strutturale della giuridicità.

Non a caso si parla di crisi della «fattispecie giuridica».

Si può certo concentrarsi nell'inveire contro le forzature di qualche politico o, all'opposto, di qualche magistrato (e vi sono casi che danno ragione alle proteste dell'uno o dell'altro), ma il problema di fondo è quello di fare i conti con modalità di strutturazione del diritto che producono conseguenze relevantissime nella sfera sia giuridica che politica.

Non posso soffermarmi sulle conseguenze che si debbono trarre dal fenomeno dello spostamento dell'asse della giuridicità dal momento dispositivo a quello interpretativo/applicativo (se lo si desidera ne parlo nella relazione al Convegno *Alla ricerca della "dimensione giuridica". Omaggio a Paolo Grossi*, ascoltabile su *Radio Radicale*), qui mi soffermo sul fatto che, per l'inevitabile esponenziale crescita del potere giudiziario, il suo esercizio si deve manifestare nelle forme massime possibili di trasparenza (e vi sono ambiti della giurisdizione su cui vi è ancora molto da lavorare).

Così come, tanto più è il potere esercitabile, tanto meno si giustifica un certo protagonismo mediatico: l'affermazione che «il magistrato è un cittadino come tutti gli altri» è suggestiva, ma falsa: esercita un potere che gli altri cittadini non hanno.

5.3. Come procedere dunque? «Bypassando» le contrapposte tifoserie, non mettere sotto il tappeto polveroso delle ipocrisie i problemi, sottoporre a prova di resistenza (cioè di non contraddizione) la validità delle soluzioni prospettate.

Non posso certo soffermarmi su tutti i problemi che vengono ad emersione, del resto, l'obiettivo che mi propongo è quello di segnalare metodi e percorsi che possano rendere possibile un atteggiamento costruttivo, capace di affrontare progressivamente anche i temi più controversi, aperto a scelte non per «partito preso» ma per idoneità delle soluzioni.

Mi soffermo pertanto, in tema di giustizia, proprio su quello che è ritornato in questi giorni ad essere tra i temi più controversi: quello della separazione delle carriere tra giudici e magistrati requirenti.

Tema sul quale, lo confesso, ho difficoltà a pervenire ad una convinzione.

La ragione è che, al di là delle posizioni espresse dai militanti delle contrapposte certezze, sul tema si è sviluppato anche un dibattito di alto profilo. Da un lato, viene portato ad emersione un problema: la comunanza professionale (sia pure con funzioni diverse) che potrebbe anche ingenerare, attraverso meccanismi informali, significativi condizionamenti a danno del principio costituzionale della parità delle parti nel processo. Ma, dall'altro, si portano delle controdeduzioni che non possono essere ignorate e che paventano la possibilità di effetti controproducenti, in una dannosa eterogenesi dei fini. Così impostata, la scelta tra una soluzione e l'altra porta ad un circuito argomentativo virtuoso: chi opta per la separazione delle carriere deve poter dimostrare che gli effetti collaterali siano evitabili; ma chi si oppone, che le soluzioni alternative siano tali da garantire la parità delle parti nel processo.

6. Vado a concludere, costretto dai tempi a poche considerazioni sul dibattito intorno alla c.d. autonomia differenziata.

Mi soffermo solo sul metodo: la necessità di distinguere i profili relativi alla costituzionalità/incostituzionalità da quelli relativi al merito delle soluzioni possibili.

Se si confondono i due piani, il rischio è di finire per utilizzare «argomenti suicidi», che ottengono il risultato opposto da quello desiderato e che per di più predispongono ad una inconcludente conflittualità, a chiusure con reciproche sordità di cui non si sente il bisogno.

Se si contesta «a priori» la possibilità prevista dall'art. 116 Cost. si utilizza un argomento

suicida, perché la contestazione in punto di principio potrebbe portare a concludere che l'unico modello di forma di Stato ammissibile sarebbe quella centralistica, dato che l'autonomia, di per sé, comporta differenziazione. Ammetto che in questo mio argomentare vi è una accentuazione molto forte del rischio, ma nel dibattito politico talora affiorano critiche non al rendimento dell'autonomia non sempre esaltante, ma alle stesse ragioni dell'autonomia regionale.

Discorso diverso se le critiche muovono sul progetto in discussione, magari prospettando, andando nel merito, un ripensamento complessivo delle autonomie, che alla luce dei mutamenti epocali in corso potrebbe anche configurare la necessità, per alcune materie, di una ridislocazione delle competenze anche dalle Regioni allo Stato, come ha prospettato in un editoriale dell'*Osservatorio sulle fonti* il prof. Massimo Carli⁹ e come in uno scritto ha accennato lo stesso prof. Malo¹⁰.

Una considerazione veramente generalissima, a prima lettura, sulla proposta di regionalismo differenziato: mi colpisce la complessità del progetto, complessità che si colloca in un contesto in cui il sistema delle autonomie e più in generale quello più complessivo faticano a sostenere il passo con le esigenze della quotidianità istituzionale.

7. Devo necessariamente terminare. Mi limito, per ora, non ad una conclusione, ma ad indicare un punto di (ri)partenza della riflessione.

Le nostre società stanno mutando pelle, ma si pretenderebbe di imporgli il vestito stretto di culture politiche pensate per società del passato. Non sono obsoleti solo i punti di riferimento di soggetti politici depotenziati nel loro ruolo dalle metamorfosi della società e dal mutamento dei processi di strutturazione degli ordinamenti giuridici contemporanei. Lo sono anche categorie della scienza politica e della scienza giuridica, compresa la scienza costituzionalistica.

Un impegno ed una responsabilità enormi attendono chi ha a cuore il futuro del nostro Paese.

⁹ M. Carli, *Editoriale. L'attuazione della autonomia differenziata*, in *Osservatorio sulle fonti*, 1, 2023 (consultabile online).

¹⁰ M. Malo, *Patrimonio culturale e cultura costituzionale*, in M. Malo, F. Morandi (a cura di), *Declinazioni di patrimonio culturale*, Bologna, 2021, *passim*.